



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 74

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

186<sup>a</sup> seduta: martedì 13 luglio 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

## INDICE

## INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
BATTISTONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali . . . . .	3
TARICCO (PD) . . . . .	4

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

<b>(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5, 6, 7 e passim
CALIGIURI (FIBP-UDC) . . . . .	6, 8, 10 e passim
TARICCO (PD) . . . . .	5, 6, 7 e passim
ZULIANI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	5, 6, 9 e passim
<b>(540) IANNONE ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</b>	
<b>(1289) GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo</b>	
<b>(1321) CIAMPOLILLO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</b>	
<b>(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</b>	

**(1466) Emma BONINO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**

**(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 13, 15
NATURALE (M5S), relatrice . . . . .	13

**(2164) BERGESIO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 15, 16
LEONE (M5S), relatrice . . . . .	16

**(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 17
----------------------	---------

**(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 17
TARICCO (PD), relatore . . . . .	17

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	18
---	----

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,05.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324 del 2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in preraccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti glifosato in associazione con il co-formulante *tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari. Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in pre-fioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione-limitazione-eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli «eco-schemi» dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Assicuro i senatori interroganti che è intenzione del Ministero continuare a seguire la questione rappresentata con estrema attenzione, al fine di evitare che l'utilizzo di sostanze nocive possa ripercuotersi negativamente sul settore agricolo, e in particolare in quello apistico, con conseguenti risvolti sulla salute umana.

TARICCO (PD). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il sottosegretario Battistoni per la risposta e anche per la comunicazione che le misure di tutela del comparto apistico entreranno negli eco-schemi e nelle misure agro-ambientali: questo è un dato assolutamente importante, se vogliamo dare maggior forza a un lavoro di precauzione assolutamente fondamentale.

Voglio solo ricordare l'importanza di una verifica puntuale di tutti gli studi, alcuni dei quali sono citati anche nella nostra interrogazione, in vista del rinnovo – che avverrà l'anno prossimo – dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea. Questa interrogazione nasceva, tra le altre cose, anche per chiedere al Ministero massima attenzione al tema in vista della scadenza dell'autorizzazione il 15 dicembre 2022 e della discussione che si aprirà per l'autorizzazione o meno al rinnovo. Tale discussione pre-

sumibilmente riguarderà gran parte dell'anno prossimo, quindi è necessario che il Ministero arrivi preparato a questo appuntamento con tutti gli elementi e gli approfondimenti necessari per esprimere un parere sostanziato da studi, verifiche e sperimentazioni.

Mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta e mi auguro che l'allerta che abbiamo lanciato sia utile al Ministero per attrezzarsi dovutamente in vista di questo appuntamento europeo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

#### *DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE*

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 878, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Passiamo all'illustrazione e alla discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverto inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Sull'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (PD). Signor Presidente, mi soffermo brevemente sull'emendamento 1.2. Ci è parso che i piccoli prodotti della pesca possano essere assimilati alla produzione agricola. Visto che nel testo si parla di acquacoltura e che vi sono pratiche simili all'acquacoltura ottenute anche in acque marine, vorremmo inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 1.4 è diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale. Sappiamo tutti quanto è importante dare visibilità e promuovere l'economia locale e tale emendamento nasce con questo intento.

TARICCO (PD). Signor Presidente, il tema oggetto dell'emendamento 1.5 è identico a quello del senatore Zuliani. Faccio solo una precisazione. Abbiamo assistito negli ultimi anni a salti mortali tripli carpiati su simili questioni. Ad esempio, aziende diventate socie di altre magari vendevano le banane in provincia di Bergamo; anche le banane vanno bene in provincia di Bergamo, ma sostenere che siano da filiera corta semplicemente perché fanno parte della stessa azienda è un po' forzato. La preci-

sazione contenuta nell'emendamento è mirata ad evitare strumentalizzazioni che non debbono verificarsi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (PD). Signor Presidente, nell'emendamento 2.2 molto semplicemente viene suggerito di utilizzare un criterio puntuale di effettivo impatto ambientale per definire il tema delle distanze. Si tratta di una proposta che anche altri colleghi hanno presentato, per cui ne ragioneremo in modo puntuale nel momento in cui andremo a definire il testo.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'intento dell'emendamento 2.3 è di sottrarre alla disciplina del presente disegno di legge i prodotti a chilometro utile, facendo rivivere per essi l'attuale disciplina, abrogata nel successivo articolo 8. Si revisiona pertanto l'ambito di applicazione della disciplina a chilometro zero eliminando il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

TARICCO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.4 è complementare all'emendamento 1.2, cui ho fatto riferimento prima. Visto che la normativa menziona l'acquacoltura, con tale proposta chiediamo di inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'attuale formulazione dell'articolo 2 correttamente si richiama al regolamento comunitario europeo n. 178 del 2002, che definisce i prodotti agricoli e alimentari. Più precisamente, quest'ultimo specifica che «si intende per "alimento" (...) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato». Tuttavia, sempre l'articolo 2 del disegno di legge in esame fa riferimento ai soli prodotti ottenuti per trasformazione della materia prima agricola e dell'allevamento nei loro luoghi di produzione, ignorando tutti gli altri prodotti alimentari pur realizzati in luoghi posti entro la medesima distanza, prevista dalla norma, da lungo di vendita e/o consumo.

Al fine di eliminare questa incongruenza, con l'emendamento 2.7 si propone di reintrodurre con le opportune modifiche quanto già previsto dalla legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, che appare esauriente, e che questa proposta intende abrogare e sostituire. Tale disposizione contiene una formulazione simile, ma più esauriente e completa, di prodotti a chilometro zero o utile, ricomprendendovi anche i prodotti alimentari locali.

CALIGIURI (FIBP-UDC). Signor Presidente, l'emendamento 2.10 permetterebbe di utilizzare la dicitura «chilometro zero o utile» in ogni

caso per prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione all'interno della stessa provincia. Questo è fondamentale se pensiamo ad esempio alle latterie, che sono filiera corta all'interno di una provincia che può essere superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita. Il limite della distanza non superiore a 70 chilometri potrebbe creare problemi ai piccoli imprenditori, ossia a coloro che invece hanno bisogno di maggiori tutele.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, quella contenuta nell'emendamento 2.11 è una proposta che ho voluto formulare come contributo alla discussione, su cui poi possiamo ragionare. Come ha testé evidenziato la senatrice Caligiuri, ragionare sulla base del criterio dei 70 chilometri ha creato sul piano pratico una serie di problemi. Abbiamo territori anche montani dove a volte 70 chilometri sono la lunghezza di una valle, e tale limite sostanzialmente non permette a chi si trova a un capo della valle di commercializzare il prodotto in pianura. Si creano pertanto una serie di diseconomie.

La proposta che ho voluto presentare come contributo alla discussione, e su cui – ripeto – sono pronto a ragionare, è di provare a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

L'emendamento 2.18 mira a introdurre una correzione. Oggi abbiamo alcune organizzazioni di produttori che, di fatto – lo dico senza giri di parole –, sono a tutti gli effetti dei commercianti. Dato che la maggior parte delle organizzazioni di produttori sono in forma cooperativa (se vogliono mantenere un minimo di partecipazione della propria base associativa), sopprimendo il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali si riconduce la disciplina prevista nell'articolo 2 solo alle cooperative a tutti gli effetti. Che poi siano cooperative o organizzazioni dei produttori in forma cooperativa, rimangono fuori dal gioco le organizzazioni di produttori non in forma cooperativa. Il Paese è grande e anche solo nella realtà da cui provengo non tutte le associazioni di produttori sono a tutti gli effetti – lo dico con questo eufemismo – sede di protagonismo degli agricoltori.

Credo che da questo punto di vista il tema non sia banale, perché se vengono escluse dall'intermediazione, vuol dire sostanzialmente che c'è l'abilitazione totale alla transitazione del prodotto.

L'emendamento 2.20 prevede una semplificazione che già in passato avevamo proposto in diversi provvedimenti. Sostanzialmente si intende esonerare dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 3.6 è diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la proposta contenuta nell'emendamento 4.2 è identica a quella che ho precedentemente illustrato, ma in questo caso si rivolge ai Comuni: si rende quindi obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato.

Mi soffermo maggiormente sull'emendamento 4.5. L'intento è di chiarire che le misure di promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta debbono riguardare tutte le produzioni agricole e alimentari del territorio che rispettino le distanze individuate nel disegno di legge. L'attuale formulazione dell'articolo 4 potrebbe generare dubbi e difficoltà interpretative negli operatori del settore, rischiando di escludere dalla sua applicazione le migliaia di imprese artigiane che trasformano i prodotti agricoli locali in prodotti alimentari di eccellenza. Anche se nel titolo dell'articolo vengono citati correttamente i prodotti alimentari, nel comma 2 sono menzionati soltanto i prodotti agricoli, tralasciando i prodotti alimentari trasformati dalle aziende del territorio, che costituiscono un'eccellenza dell'alimentare italiano.

Al fine di eliminare questa incongruenza, si propone di chiarire che la riserva di particolari aree di vendita all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale sia a beneficio tanto della produzione agricola quanto di quella alimentare, in quanto la finalità della proposta di legge è quella di valorizzare e promuovere i prodotti a chilometro zero nonché quelli provenienti da una filiera corta, siano essi agricoli o alimentari. La limitazione di questi spazi commerciali ai soli prodotti agricoli costituirebbe una palese discriminazione verso gli operatori che realizzano prodotti alimentari causando una evidente alterazione delle pari condizioni di concorrenzialità.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 4.6 introduce una precisazione al fine di evitare, per come è formulato l'articolo, che possano accedere a queste aree soltanto i Comuni ai sensi dell'articolo 22; tutti i Comuni che sono abilitati alla vendita diretta per altre normative

hanno lo stesso titolo di quelli previsti ai sensi dell'articolo 22. È una precisazione forse ultronea, ma nel dubbio è meglio precisare.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 4.8 chiede di aggiungere al comma 1 dell'articolo 4 il seguente periodo: «È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». Il rinvio operato dal comma 1 all'articolo 22 della legge n. 154 del 2016, che rinvia a sua volta ai mercati a vendita diretta di cui al decreto ministeriale del 20 novembre 2007, espone l'interprete a rischio di dover riconoscere al citato decreto ministeriale del 2007 la funzione di disciplina esclusiva delle modalità di svolgimento della vendita diretta in forma organizzata. Come è noto, il provvedimento ministeriale di natura non regolamentare rappresenta solo una delle modalità attraverso le quali gli imprenditori agricoli o i Comuni possono strutturare un mercato per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli.

Al comma 2, l'emendamento intende sopprimere le parole: «d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata». Il comma 2 è finalizzato a eliminare la previsione di un'intesa delle associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata al fine di favorire all'interno dei locali degli esercizi della GDO la destinazione di particolari aree di vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta. Tale intesa appare ultronea rispetto alla *ratio* del predetto comma 2.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, per l'emendamento 4.10 mi richiamo a quanto ha appena dichiarato il senatore Zuliani e mi limito a fare solo un breve chiarimento sulla questione. Alcuni Comuni negli anni passati hanno concesso autorizzazioni all'insediamento di aree commerciali e di strutture commerciali condizionandole alla riserva di una quota di superficie da adibire alla vendita di prodotti locali. Se inseriamo questa clausola, che obbligherebbe il Comune, per poter attivare una procedura del genere, ad avere preventivamente l'autorizzazione dell'organizzazione di categoria, rischiamo che questo tipo di autorizzazione non possa mai venire fuori. Se infatti l'organizzazione di categoria giocasse in modo autotutelante dicendo di non volere nessuno, basterebbe che non desse l'intesa e automaticamente l'articolo decadrebbe.

Secondo noi, è pertanto importante la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata. Se il Comune fa un tavolo con associazioni di categoria per definire criteri e modalità – come hanno fatto moltissimi Comuni – siamo assolutamente favorevoli; l'importante è che non ci sia possibilità di veto.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 4.11 chiede di inserire al comma 2 le parole «e alimentari» dopo la parola «agricoli», al fine di favorire nei locali della GDO anche la vendita di prodotti alimentari a chilometro zero o utile e da filiera corta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 5.1 è semplice ed è diretto a sopprimere il riferimento al «turismo» previsto nella dizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 5.2 è diretto, tra gli altri, a sostituire le parole «chilometro zero o utile» con «chilometro zero». Il senso di questa proposta è di chiarire che le disposizioni del decreto riguardanti le modalità di verifica e di attestazione della provenienza nell'ambito territoriale, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alla modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore, sono riferiti ai prodotti chilometri zero e a quelli provenienti da filiera corta, e non ai loghi disciplinati dal decreto. La disposizione richiama infatti i requisiti e accertamenti che devono essere necessariamente riferiti ai prodotti e non ai loghi.

La proposta emendativa prevede inoltre che, al fine di favorire un'adeguata comprensione da parte del consumatore del significato dell'espressione utilizzata, la denominazione del logo «chilometro zero o utile» sia modificata in quella più immediata più immediata di «chilometro zero».

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, la spiegazione della logica contenuta nell'emendamento 5.4 è analoga a quanto già dichiarato dal senatore Zuliani. Sostanzialmente la volontà è quella di ribadire che non ci interessa tanto sapere da dove viene l'azienda, quanto sapere da dove vengono i prodotti. L'emendamento è pertanto diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*).

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 5.6 è diretto a specificare che il logo «chilometro zero o utile» viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione, proprio per non limitare l'utilizzo di un prodotto che è rivolto sia al consumatore che va a prendere il prodotto ma anche a chi magari sta per degustarlo in qualche punto.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, condividiamo l'esposizione della senatrice Caligiuri. L'emendamento 5.7 chiede che, al comma 2, dopo le parole «diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione», vengano inserite le seguenti: «o di somministrazione».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.1. L'articolo 6, nella proposta originaria, prevede che: «A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta». La proposta emendativa è volta invece a eliminare tale previsione, in quanto l'utilizzo di prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta non garantisce di per sé la qualità dei prodotti forniti; inoltre, eventuali difficoltà di reperimento dei prodotti potrebbero comportare l'impossibilità per taluni operatori di partecipare in modo paritario alle suddette gare d'appalto. In ogni caso tale criterio preferenziale comporterebbe un sicuro aggravio economico.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 6.2 chiede di sopprimere, al comma 1, primo capoverso, quarto periodo, le seguenti parole: «in quantità congrua,». L'emendamento intende cioè eliminare la previsione del parametro della congruità dell'uso dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta, in quanto in riferimento alla congruità della quantità di prodotti da utilizzare appare poco definito e passibile di interpretazioni discordanti.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 6.3 ha contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2 quindi non mi dilungo.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente. Se è vero che le parole «quantità congrua» non dicono nulla di preciso, è altrettanto vero che eliminare il criterio rischia di togliere uno strumento. Faccio un esempio banalissimo: nella mia provincia, quella di Cuneo, l'Azienda sanitaria ospedaliera provinciale, che gestisce un'enorme quantità di prodotti (poiché vi sono centinaia di posti letto), ha ormai da anni optato di avvalersi di produzioni locali; oltre a tutti gli altri criteri, viene chiesto quello della produzione locale.

Come dicevo, va bene eliminare il criterio della congruità ma la soluzione non è semplice. Se chiedessero le banane e le arance in provincia di Cuneo, probabilmente questo non sarebbe fattibile; lo stesso sarebbe per altri prodotti in altre aree del Paese. L'emendamento 6.4 chiede pertanto di sostituire le parole «in quantità congrua» con le seguenti: «in quantità e valore prevalente», in modo appunto che i prodotti locali siano prevalenti ma che si permetta di integrare anche con prodotti che su un territorio non possono esserci.

Si tratta di una valutazione che dovremo fare, ma credo che sia un tema non banale, non scontato e da non sottovalutare.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la disposizione di cui all'articolo 7 sanziona l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari non conformi a quanto previsto dalla proposta di legge. Si rileva che l'utilizzo di tale espressione ha generato in passato notevoli incertezze interpretative in merito alla precisa individuazione del momento in cui si realizza la suddetta immissione in commercio e, conseguentemente, del soggetto responsabile delle violazioni. Si propone pertanto di impiegare una formulazione più chiara e non fraintendibile che attribuisca la responsabilità all'operatore che utilizza in maniera non conforme i termini e i loghi disciplinati dalla proposta di legge.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 7.2 ha contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 8.1 chiede la soppressione del comma 1 ma evita la soppressione del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 158 del 2017, perché crediamo che sia da valutare se sopprimerlo anche alla luce dell'andamento dei lavori su tutte le altre questioni che andremo a definire. Il suddetto comma ha funzionato bene, pertanto vediamo come andrà la discussione sulla norma e poi valuteremo se è il caso di sopprimerlo oppure di lasciarlo ancora in vita.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.2 è identico all'emendamento 8.1.

Come anticipato, poiché abbiamo esaurito la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*(540) IANNONE ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

*(1289) GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

*(1321) CIAMPOLILLO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

*(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

*(1466) Emma BONINO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) *MANTERO e Virginia LA MURA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Comunico che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Naturale.

NATURALE, *relatrice*. Signor Presidente, riferisco alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016. Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3, specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge. Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma *3-bis* al fine di precisare che le disposizioni di cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo.

Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione – introducendo un nuovo comma *3-bis* – al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma *1-bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari

per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio, all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis*) e *g-ter*)).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Illustro infine il disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee). In secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento. Si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5

per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7). Si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore – quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli – commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propongo la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(2164) BERGESIO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2164.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Leone.

LEONE, *relatrice*. Signor Presidente, riferisco alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 5 istituisce un premio denominato «De Agri Cultura» in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

Vorrei completare l'illustrazione con alcune considerazioni finali. Intanto ritengo che questo sia un provvedimento necessario e che serva da stimolo anche alle nuove generazioni. Proprio in un momento storico così complesso caratterizzato dalla pandemia, la tradizione e l'innovazione per forza di cose devono dialogare contemporaneamente alla produttività e alla sostenibilità di cui tanto si parla. Si tratta di un settore che davvero ha mostrato resilienza al passo con i tempi.

Con riguardo ai sei articoli di cui, come già detto, si compone il provvedimento, mi soffermo in particolare sull'articolo 5, perché sono assolutamente favorevole all'istituzione del premio denominato «De Agri Cultura», che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728-B, sospesa nella seduta del 7 luglio scorso.

Ricordo che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame, e comunico che non sono stati presentati emendamenti.

Ricordo tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. D'accordo con il relatore, senatore Bergesio, propongo di rinviare il seguito della discussione. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2243, sospesa nella seduta del 7 luglio scorso.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, preannuncio che trasmetterò quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

TARICCO, FERRAZZI, D'ALFONSO, FEDELI, BOLDRINI, STEFANO, IORI, BITI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROJC. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.* –

Premesso che:

il glifosato è un principio attivo diserbante sistemico di post emergenza ad assorbimento per via fogliare (che successivamente trasloca in ogni altra posizione della pianta), ampiamente utilizzato in cerealicoltura, frutticoltura e orticoltura, per combattere le erbe infestanti che competono con le colture, ed in usi civili, tra l'altro, per mantenere sgombre da infestanti superfici finalizzate ad infrastrutture viarie e ferroviarie;

allo stato il suo utilizzo è permesso fino al 15 dicembre 2022, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2324 della Commissione del 12 dicembre 2017 «rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione» fino a tale data, «a condizione che sia autorizzato dagli Enti Nazionali a ciò preposti dopo una valutazione in termini di sicurezza», ciò significa che può essere utilizzato come principio attivo nei prodotti fitosanitari solo fino a tale data;

nel 2019 il «gruppo per il rinnovo del glifosato» (GRG), un gruppo di aziende che chiede di rinnovare l'approvazione all'utilizzo della sostanza nell'Unione europea, ha formalmente presentato domanda di rinnovo dell'approvazione alla scadenza del periodo di validità che terminerà alla fine del 2022. Tale domanda ha dato il via all'iter formale di valutazione per il rinnovo previsto dalla legislazione europea;

premessi inoltre che:

le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35 per cento della produzione globale di cibo e svolgono una funzione strategica per la conservazione della flora, contribuendo al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità. Una diminuzione delle api può quindi rappresentare una notevole minaccia per gli ecosistemi naturali in cui esse vivono, nonché per la qualità delle produzioni agricole;

nel corso degli ultimi anni sono state registrate centinaia di segnalazioni di mortalità o spopolamenti di alveari, con presenza di principi attivi di prodotti fitosanitari, rinvenuti nelle diverse matrici apistiche. I dati

registrati non rappresentano tuttavia la totalità degli eventi di moria delle api e di spopolamento degli alveari verificatisi nello stesso periodo sul territorio nazionale, in quanto spesso gli apicoltori non denunciano tempestivamente e non sempre i casi per timore di controlli e sanzioni. Le cause di mortalità anomale, secondo le informazioni fornite dalla rete di monitoraggio «BeeNet» (progetto nazionale di monitoraggio degli alveari e dell'ambiente, promosso e finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con altre istituzioni, enti di ricerca e università, tra i quali: CRA-API, università di Bologna, SIAN, IZSVE e altri), possono essere attribuibili sia ad avvelenamento da pesticidi sia all'azione di diversi patogeni delle api;

rilevato che:

da un recente studio di un team di ricercatori dell'università di Austin in Texas pubblicato su PNAS («Proceedings of the National academy of sciences of the United States of America») risulterebbe che il glifosato sconvolgerebbe la comunità batterica intestinale delle api;

secondo lo studio dell'Accademia cinese delle scienze agricole di Pechino e del Chinese bureau of landscape and forestry, sarebbero stati riscontrati diversi effetti negativi sulle api mellifere esponendole al glifosato, in particolare la memoria delle api sarebbe «significativamente compromessa dopo l'esposizione a Roundup», suggerendo che l'esposizione cronica delle api mellifere al famigerato erbicida «può avere un impatto negativo sulla ricerca e la raccolta di materia prima e sul coordinamento delle attività di foraggiamento» per la produzione del miele, e sulla capacità di «arrampicata» delle api, cioè la capacità di risalita degli impollinatori;

rilevato inoltre che:

da informazioni di stampa, che risulterebbero ricavate direttamente dal sito della Bayer, la multinazionale nel 2020 avrebbe accettato di pagare più di 10 miliardi di dollari per risolvere 95.000 controversie, dopo che la multinazionale aveva già chiuso centinaia di azioni legali, in cui agricoltori e cittadini accusavano il diserbante glifosato di averli fatti ammalare di linfoma non Hodgkin;

risulterebbe inoltre che Bayer nel 2021 abbia siglato un accordo accantonando ulteriori 2 miliardi di dollari per risolvere future cause a titolo di risarcimento e per coprire l'assistenza sanitaria e diagnostica sempre legate all'uso del glifosato;

risulterebbe ancora che il 14 maggio 2021 la Corte federale a San Francisco abbia respinto l'appello su una causa legale nata nel 2015, intentata dal californiano Edwin Hardeman, che aveva fatto uso del Roundup per diserbare i suoi campi (sentenza che a marzo 2019 aveva riconosciuto il glifosato come «fattore sostanziale» nell'insorgenza della malattia e condannato l'azienda a pagare un risarcimento di 80,8 milioni di dollari, poi ridotto a 25,3 milioni per questioni procedurali), confermandone il verdetto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, oltre ad essere a conoscenza di quanto sopra, reputino necessarie azioni di monitoraggio del destino agricolo e ambientale di taluni prodotti fitosanitari, al fine di preservare e proteggere la vita delle api mellifere a lungo termine;

se, alla luce del fatto che il prossimo dicembre 2022 le autorità europee saranno chiamate a decidere sulla possibilità di futuro utilizzo di tale sostanza chimica, reputino necessario adottare, sulla base del principio di precauzione, misure atte ad evitare impatti negativi, non solo sulla qualità del settore agricolo, ed apistico nello specifico, ma anche sulla salute umana, proprio considerando il fatto che il lasciar compromettere la vita degli insetti impollinatori potrebbe, tra l'altro, compromettere la fecondità delle colture e diminuire in modo drammatico i raccolti, con pesanti conseguenze per l'agricoltura e per la qualità della vita.

(3-02642)